



Schema di protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Camera di Commercio Venezia Rovigo per gli adempimenti connessi alla redazione del "Piano di sviluppo strategico" finalizzato alla presentazione della proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

TRA

la Regione del Veneto, di seguito denominata "*Regione*", rappresentata da....., il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale con sede in 30100 Venezia – Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, nella sua qualità di, come da deliberazione della Giunta regionale n.del

E

la Camera di Commercio Venezia Rovigo, di seguito denominata "*Camera*", rappresentata da....., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di e legale rappresentante della Camera di Commercio Venezia Rovigo con sede in 30173 Venezia – Mestre, via Forte Marghera n. 151, Codice Fiscale 04303000279, come da deliberazione del..... n..... del.....;

Visto

il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l'articolo 4 che prevede la possibilità di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, delle Zone economiche speciali (ZES);

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) e, in particolare, l'articolo 1, comma 61, che al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevede la possibilità di istituire delle Zone logistiche semplificate (ZLS);

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) e, in particolare, l'articolo 1, comma 313, che ha esteso alle nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella ZLS le agevolazioni e semplificazioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto legge n. 91 del 2017;

Considerato che:

l'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2017, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 del citato decreto legge n. 91 del 2017, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo;



con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12 è stato adottato il “Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)” in attuazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2017;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, all'articolo 5, comma 1, prevede che le proposte di istituzione di una ZES siano presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6 del medesimo decreto;

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, all'articolo 6, comma 1, stabilisce altresì che le proposte di istituzione di una ZES siano corredate del Piano di sviluppo strategico e diano conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale;

che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017 per l'istituzione delle ZLS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle ZES previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12;

che, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge n. 205 del 2017 la ZLS può essere istituita nelle regioni più sviluppate, tra cui rientra il Veneto, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

Premesso che:

- la Regione, per quanto stabilito all'articolo 6 del proprio Statuto, valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale (comma 1, lettera l);
- lo stesso Statuto, all'articolo 10, comma 3, stabilisce che la Regione, per incentivare uno sviluppo armonioso, impronta la propria azione a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltizie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- la Regione è impegnata ad implementare politiche di sviluppo del territorio in una logica integrata sia attraverso la cooperazione con gli enti preposti istituzionalmente alla promozione e al rafforzamento del sistema produttivo sia attraverso la ricerca del coordinamento di tutti gli strumenti ed attori presenti sul territorio che perseguono analoghe finalità di sostegno allo sviluppo del tessuto economico locale;
- la Camera persegue tra le proprie finalità istituzionali lo sviluppo del sistema delle imprese appartenenti ai settori Agricoltura, Industria, Commercio e Artigianato, e di ogni altro settore economico dell'imprenditoria provinciale e della città metropolitana di Venezia valorizzando - secondo il principio di sussidiarietà - l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali (articolo 1, comma 3 dello Statuto);
- la Camera, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, è impegnata, tra l'altro, a promuovere e sostenere lo sviluppo e la competitività del territorio e del sistema delle imprese;
- in Veneto le aree che possono essere comprese nell'ambito di una ZLS, per il periodo di Programmazione 2014-2020 (Decisione della Commissione europea C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016), sono quelle di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto nel Comune di Venezia, oltre che i seguenti Comuni situati nella provincia di Rovigo: Bagnolo di Po, Bergantino,



Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Salara, Stienta, Trecenta;

- l'area di Venezia - Porto Marghera e Murano costituisce da tempo oggetto di attenzione da parte delle competenti autorità pubbliche al fine di individuare azioni specifiche di riqualificazione e riconversione nell'ottica della valorizzazione economica e produttiva del contesto;
- con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 marzo 2017, riprendendo i contenuti dei decreti ministeriali del 24 marzo 2010 e del 5 maggio 2011, il territorio del Comune di Venezia, in relazione alla perdurante situazione di crisi in cui versano i settori produttivi afferenti in particolare alle zone di Porto Marghera e Murano, è stato riconosciuto area di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;
- in data 23 ottobre 2018 è stato sottoscritto, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Venezia, la Città metropolitana di Venezia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) l'Accordo di Programma per l'attuazione del "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale" (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del territorio del Comune di Venezia; l'Accordo è finalizzato alla promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente, nonché all'attrazione di nuovi investimenti nell'ottica della diversificazione produttiva e del reimpiego dei lavoratori appartenenti a uno specifico bacino di riferimento;
- il Porto di Venezia rappresenta un attore rilevante per il settore dei trasporti dell'Unione Europea, che l'ha incluso nella lista dei porti marittimi prioritari della rete trans-europea di trasporto (TEN-T), come definita dal Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013; esso possiede, quindi, i requisiti per fungere da fulcro attorno al quale procedere alla definizione di una ZLS localizzata in Veneto;
- da una prima analisi condotta da Confindustria Venezia - Area metropolitana di Venezia e Rovigo si stima che dall'istituzione della ZLS possa derivare l'attrazione di nuovi investimenti per circa 2,4 miliardi di euro, con una ricaduta occupazionale di oltre 26.000 nuovi posti di lavoro. Accanto alle prevedibili ricadute occupazionali, inoltre, l'insediamento di nuove industrie permetterebbe la realizzazione di "ulteriori possibili sinergie fra le PMI e le grandi imprese, promuovendo un circolo virtuoso a beneficio dell'intero contesto produttivo dell'area";
- al fine di approfondire e dare seguito agli aspetti tecnici e normativi connessi alla creazione di una ZLS che possa interessare le aree del Comune di Venezia e della Provincia di Rovigo individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 5 maggio 2020 è stato istituito il "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino" nell'ambito dell'operatività del "Tavolo permanente per Porto Marghera", istituito dalla Regione a partire dal 12 ottobre 2010, in esecuzione dell'articolo 69, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11;
- il "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino", presieduto dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico ed Energia, è costituito dai rappresentanti dei:
 - Comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, tra le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
 - della Città metropolitana di Venezia, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
 - della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo;
 - delle principali associazioni di categoria e organizzazioni sindacali attive sul territorio interessato; con possibilità di essere integrato, di volta in volta, da eventuali ulteriori stakeholders pubblici e privati interessati dalle materie oggetto di discussione;
- il "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino", coadiuvato da un gruppo di lavoro tecnico coordinato dal Direttore dell'Area Sviluppo Economico, ha il compito di individuare i più adeguati strumenti conoscitivi e valutativi degli effetti della ZLS per l'area interessata, definire un cronoprogramma nell'esecuzione dei necessari passaggi procedurali richiesti



839ee96e



dalla normativa nazionale e stabilire le modalità di implementazione degli stessi, anche mediante la stima delle risorse finanziarie e professionali da destinare all'iniziativa;

- nell'ambito della prima riunione del "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino", tenutasi il 4 giugno 2020, la Camera ha espresso la propria disponibilità a collaborare con Regione per la redazione in tempi rapidi del Piano di sviluppo strategico che deve essere posto a corredo della domanda di istituzione della ZLS;
- con nota del 23 luglio 2020, prot. n. 11532, la Camera, nel confermare la propria disponibilità a collaborare con la Regione ai fini della predisposizione del Piano di Sviluppo Strategico, ne individuava i contenuti essenziali e quantificava una spesa massima complessiva di Euro 200.000,00 per la stesura del medesimo considerati i diversi aspetti da sviluppare di natura amministrativa, economica, urbanistica, infrastrutturale, informatica e di semplificazione amministrativa.

Tutto ciò premesso e considerato

La Regione e la Camera, di seguito definite "le Parti" convengono quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa (di seguito Protocollo).

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Le Parti con il presente Protocollo intendono favorire l'adozione e la realizzazione di iniziative utili al rafforzamento della competitività del sistema economico nelle aree di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto nel Comune di Venezia, oltre che nei seguenti Comuni situati nella provincia di Rovigo: Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Salara, Stienta, Trecenta, attraverso l'istituzione di una reciproca collaborazione e il coordinamento delle strategie di intervento al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione delle istituzioni regionali e locali, tese in particolare a:

- cooperare, nell'ambito delle rispettive competenze, ad elaborare un modello per snellire ed accelerare le procedure di insediamento di nuovi investimenti, individuandone anche le modalità gestionali;
- indirizzare le proprie azioni in un contesto di condivisione delle responsabilità e di leale collaborazione per garantire la realizzazione in tempi certi dei progetti di investimento nelle aree sopra individuate;
- promuovere le opportunità offerte dagli strumenti di incentivazione a sostegno degli investimenti posti in essere dalle Parti.

2. Le Parti identificano e riconoscono le azioni prioritarie del presente Protocollo, ed in particolare:

- il rilancio delle aree industriali presenti nei territori individuati al comma 1 attraverso l'attrazione di nuovi investimenti e lo stimolo di nuove iniziative imprenditoriali;
- la promozione di azioni sinergiche finalizzate all'istituzione della ZLS Porto di Venezia-Rodigino nelle aree di cui al comma 1 con particolare riferimento alla predisposizione del Piano di sviluppo strategico di cui agli articoli 4, comma 5, del decreto legge n. 91 del 2017 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018.

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

1. Al fine di giungere in tempi rapidi alla predisposizione e alla presentazione al Presidente del Consiglio dei Ministri della proposta di istituzione della ZLS Porto di Venezia-Rodigino, le Parti si impegnano a collaborare nella redazione del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 91 del 2017 (di seguito "Piano"). A tal fine la Camera si impegna ad individuare, nel rispetto della vigente



839ee96e



normativa in materia di contratti pubblici, i soggetti professionalmente idonei ed esperti nelle specifiche materie cui affidare la redazione del Piano.

2. Le Parti convengono che il Piano, oltre a contenere gli elementi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, dovrà articolarsi secondo il seguente schema:

1.0 Inquadramento normativo

1.1 La ZLS nel Veneto

1.2 Elementi di valore dell'area Urbana Funzionale di Venezia e Rovigo

1.3 Il tessuto produttivo

1.4 Contenuti del Piano

2.0 Il contesto di riferimento

3.0 Il Veneto nel contesto del Mediterraneo

4.0 La geografia della ZLS del Veneto

5.0 Le infrastrutture

6.0 Le infrastrutture di collegamento

7.0 Gli elementi caratterizzanti la ZLS: le politiche e i settori

8.0 Modalità e strumenti di governance della ZLS

9.0 Le semplificazioni burocratiche e amministrative

10.0 Le agevolazioni finanziarie e fiscali

11.0 Analisi di impatto sociale ed economico

12.0 I soggetti pubblici e privati coinvolti.

3. La Regione si impegna a collaborare con la Camera e gli esperti di cui al comma 1 in ordine alla definizione dei seguenti aspetti che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 91 del 2017, costituiscono contenuto essenziale del Piano:

a) le agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla Regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

b) a individuare quale rappresentante della Regione nel Comitato di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'Assessore competente in materia di sviluppo economico;

c) le modalità con cui le strutture amministrative della Regione assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZLS;

d) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZLS.

Articolo 4

(Commissione di coordinamento)

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo e, in particolare, per consentire la pianificazione delle attività finalizzate alla redazione del Piano, sarà costituita presso l'Area Sviluppo Economico della Regione una Commissione di coordinamento composta da due rappresentanti di ciascuna delle Parti. Le funzioni di segreteria della Commissione di coordinamento saranno svolte dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.

Articolo 5

(Durata)

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha validità sino alla data del 31 dicembre 2021.

2. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche al presente Protocollo sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

3. Le Parti si impegnano a verificare i risultati del presente Protocollo almeno quattro mesi prima della sua scadenza, al fine di definire i termini di un eventuale rinnovo.

Articolo 6

(Inizio delle attività)

1. Le Parti concordano di dare inizio alla collaborazione prevista dal presente Protocollo a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso.



839ee96e



2. Le Parti si impegnano a pubblicare i dati e le informazioni sulle iniziative realizzate mediante l'inserimento in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale.

Articolo 7

(Attività di comunicazione)

Le Parti possono promuovere i risultati raggiunti all'interno del presente Protocollo, congiuntamente o singolarmente, nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione

Articolo 8

(Recesso e risorse finanziarie)

1. La facoltà di recesso dal presente Protocollo da parte di una delle Parti potrà avvenire con un preavviso di 2 mesi.
2. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo le Parti stimano un onere finanziario complessivo di 200.000,00 euro a cui si impegnano a concorrere in parti uguali con successivo provvedimento.

Articolo 9

(Controversie)

1. Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Protocollo è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente Protocollo d'intesa, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto

Per la Camera di Commercio Venezia Rovigo



839ee96e

